

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE - procedure di esodo del personale

Il giorno 2 settembre 2016, in Volterra

TRA

la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A

E

le Rappresentanze Sindacali Aziendali FIRST/CISL, FISAC/CGIL e FABI

premesse

- Nel corso dell'incontro tenutosi in data 24.5.2016 la Cassa, con lettera in pari data - da considerarsi qui integralmente richiamata - ha fornito una specifica comunicazione alle OO.SS aziendali con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 1 del CCNL, le stesse venivano informate della necessità di conseguire obiettivi di produttività e redditività, tali da garantire l'equilibrato sviluppo dell'Azienda, mediante una riduzione dei costi operativi nonché del personale, anche attraverso la gestione degli esuberi con ricorso alle soluzioni offerte dal CCNL e dalle disposizioni di Legge.
- Nel corso dell'incontro medesimo le OO.SS. chiedevano l'apertura della procedura prevista dal citato art. 20 del CCNL al fine di ricercare soluzioni idonee nell'ambito di quanto previsto dal 2° comma.
- Nel corso del confronto che ne è seguito:
 - la Cassa ha precisato la necessità di procedere ad una serie di interventi tra i quali, principalmente, la riduzione di personale pari a non meno di 40 unità;
 - la Cassa stessa ha quindi rappresentato la propria disponibilità a ricercare con le OO.SS. idonee soluzioni atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi richiamati, riducendo per quanto possibile gli impatti sul personale, anche

premesse

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

RIDUZIONE DEL PERSONALE

Art. 1 – criteri di individuazione dei lavoratori in esubero

Al fine di poter ottenere la riduzione di personale di cui in premessa e di attenuare quanto più possibile le relative ricadute sul personale, viene concordemente stabilito di ricorrere ai criteri previsti dall'art. 8 del Regolamento del "Fondo di Solidarietà per il settore del credito" ex D.I. 83486/2014 (di seguito integralmente riportati), utilizzando la volontarietà quale prioritario criterio di individuazione dei lavoratori in esubero.

"1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 5 comma 1, Legge 23.7.1991, n° 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2 ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia."

Art. 2 – risoluzione del rapporto di lavoro con accesso alle prestazioni del "Fondo di Solidarietà per il settore del credito" - trattamenti

In attuazione degli artt. 5 e 7 del D.I. 83486/2014 e in applicazione dell'art. 1 del presente accordo è previsto l'esodo volontario incentivato per tutte le categorie contrattuali con l'obiettivo di realizzare un'uscita di non meno di 40 e non più di 50 unità; l'esodo riguarda:

- a) i dipendenti che alla data della sottoscrizione del presente accordo abbiano maturato il diritto all'accesso ai trattamenti pensionistici AGO, anche se con

Art. 3 – adempimenti formali

La risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo precedente avverrà in forma consensuale e in sede protetta.

I dipendenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 dovranno comunicare alla Cassa la propria adesione all'esodo volontario, improrogabilmente entro il 15.10.2016, secondo le modalità operative che saranno comunicate dalla Cassa stessa. I medesimi dipendenti dovranno altresì sottoscrivere apposita clausola di rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva secondo le previsioni dell'art. 10, punto 12, del Regolamento del "Fondo di Solidarietà per il settore del credito".

Le domande di adesione dovranno contenere la manifestazione di volontà a proseguire o meno il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza.

I dipendenti che percepiranno l'assegno straordinario a carico del "Fondo di Solidarietà per il settore del credito" avranno l'obbligo, all'atto della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante tutto il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione alla Cassa ed al Fondo stesso, tramite la competente sede INPS, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro; il tutto in ragione della prevista revoca totale o parziale dell'assegno e della contribuzione figurativa; in caso di mancata osservanza dell'obbligo in parola, troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.l. 83486/2014.

Art. 4 – Ecocert

Ai fini del presente accordo, tutti i dipendenti nati prima del 31.12.1962 dovranno presentare, all'Ufficio del Personale e S.E. della Cassa, entro il prossimo 15.10.2016, la certificazione INPS Ecocert (Comunicazione certificativa del conto assicurativo ai sensi dell'art. 54, legge 9 marzo 1989, n.88); a tal fine è prevista per gli interessati la possibilità di conferire, non oltre il prossimo 15.9, apposita delega all'Azienda.

Art. 5 – incontro di verifica

Le parti si incontreranno entro il 17.10.2016 al fine di verificare il numero delle adesioni volontarie presentate ai sensi del presente accordo; prima di tale data la Cassa comunicherà settimanalmente alle OOSS il numero delle adesioni pervenute.

Nell'ipotesi in cui, viceversa, detto prolungamento non permettesse di raggiungere i risparmi attesi, gli interventi di riduzione delle voci retributive del CIA sopra indicati verranno effettuati, fino a concorrenza, per un massimo di ulteriori € 500.000.

Detta fase di verifica dovrà concludersi entro il 24.10.2016 e, entro la medesima data, verrà attivata l'eventuale procedura ex legge 223/91, come previsto nel presente accordo.

Art. 6 – clausola di salvaguardia

Nell'eventualità che le vigenti disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria venissero modificate con incidenza sui tempi e/o sulle condizioni di accesso dei dipendenti comunque esodati sulla base del presente accordo alle relative prestazioni, è previsto quanto di seguito:

- laddove l'eventualità si presenti prima della risoluzione del rapporto di lavoro, la Cassa a suo giudizio
 - prorogherà per il tempo necessario l'efficacia della domanda di adesione all'esodo presentata dal dipendente,
 - provvederà, ove e fintanto il Fondo di Solidarietà per il settore del credito non intervenga, a porre a proprio carico l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo medesimo per il tempo necessario a consentire al dipendente di accedere alle prestazioni AGO senza penalizzazioni;
- laddove l'eventualità si presenti dopo l'accesso al Fondo di Solidarietà al settore del credito, la Cassa a suo giudizio:
 - provvederà, ove e fintanto il Fondo di Solidarietà per il settore del credito non intervenga, a proseguire a proprio carico l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo medesimo per il tempo necessario a consentire al dipendente di accedere alle prestazioni AGO senza penalizzazioni;
 - riassumerà il dipendente interessato,
 - con contratto a tempo determinato avente scadenza coincidente con la prima maturazione del diritto alla percezione, senza penalizzazioni, dei trattamenti pensionistici AGO;
 - con inquadramento e trattamento economico corrispondenti a quelli in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.


3. Commissione paritetica

Per la copertura di esigenze di organico in rete e/o in direzione generale in seguito alle uscite previste in applicazione del presente accordo, è istituita una Commissione paritetica con la funzione di esaminare, su richiesta della Cassa, eventuali trasferimenti o assegnazioni di personale in deroga alle disposizioni dell'art. 88 comma 2, dell'art. 111 commi 2 e 3 nonché degli artt. 83 e 90 del CCNL 31.3.2015.

Periodo di copertura del Fondo di Solidarietà – sviluppi normativi

Qualora, entro il 31.12.2016, dovessero essere confermate le modifiche al D.I. n° 83486/2014 riguardanti la durata delle prestazioni straordinarie di cui al D.I. medesimo, l'esodo volontario sarà aperto con riferimento alle posizioni dei dipendenti che matureranno il diritto all'accesso ai trattamenti pensionistici AGO dal 1.1.2017 e sino al 31.12.2024.

In vista di tale eventualità, i dipendenti interessati possono avanzare domanda di esodo anticipato entro i termini previsti all'art. 3 del presente accordo, prendendo atto che la domanda stessa non è revocabile da parte del dipendente ma resta subordinata alla richiamata emanazione del D.I. entro e non oltre il 31.12.2016.

 In tale ipotesi, in occasione della verifica di cui all'art. 5 le parti concorderanno tempi di uscita compatibili con le esigenze aziendali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le condizioni tutte di cui al presente accordo.

In riferimento all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà per il Settore del Credito, per quanto non previsto dal presente accordo, si fa rinvio al Decreto Interministeriale 28/07/2014, n. 83486.

Volterra, 2.9.2016

Le OO.SS. Aziendali

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

FABI

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A